

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea denominativo «MAXPLAY» — Domanda di registrazione n. 14 047 963

*Decisione impugnata:* la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 maggio 2016 nel procedimento R 2273/2015-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- mancata considerazione, in modo adeguato, di un marchio dell'Unione europea anteriore e di registrazioni nazionali, nonché di una domanda di registrazione nazionale.

---

## **Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio**

**(Causa T-409/16)**

(2016/C 371/14)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-410/16, Makhlouf/Consiglio.

---